



Bardonecchia, Chiomonte, Exilles, Giaglione, Gravere,
Meana di Susa, Moncenisio, Oulx, Salbertrand

Verbale di seduta della Giunta dell'Unione n. 42/2016

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ PER I DIPENDENTI DELL'UNIONE PER L'ANNO 2016.

L'anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di novembre, alle ore 19.15, in Oulx, presso la Sala Giunta dell'Unione Montana Alta Valle Susa, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta dell'Unione Montana dei Comuni della Alta Valle Susa, nelle persone dei Signori:

| n. | Rappresentante | COMUNE | Carica | Presente |
|----|----------------------|-------------------------------------|-----------------|----------|
| 1 | COTTERCHIO Adele | Sindaco del Comune di Meana di Susa | PRESIDENTE | Presente |
| 2 | JOANNAS Riccardo | Sindaco del Comune di Salbertrand | VICE PRESIDENTE | Presente |
| 3 | NURISSO Piero Franco | Sindaco del Comune di Gravere | ASSESSORE | Assente |
| 4 | AVATO Francesco | Sindaco del Comune di Bardonecchia | ASSESSORE | Presente |
| 5 | PAINI Ezio | Sindaco del Comune di Giaglione | ASSESSORE | Presente |

Partecipa alla seduta il Segretario pro-tempore della Unione, Segretario Comunale reggente di Meana Di Susa, dr. Alessandro Borodako, ai sensi dell'art. 14 comma 3 dello Statuto.

Il Sindaco del Comune di Meana di Susa, Cotterchio Adele, in qualità di Presidente pro-tempore della Unione, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta .

LA GIUNTA DELL'UNIONE MONTANA

CONSIDERATO che i Comuni di Bardonecchia, Chiomonte, Exilles, Giaglione, Gravere, Meana di Susa, Moncenisio, Oulx e Salbertrand, ognuno con propria deliberazione consiliare, hanno costituito l'Unione Montana dei Comuni della Alta Valle di Susa- UMAVS- ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 267/2000 e degli artt. 12 e 13 della Legge Regione Piemonte 28.09.2012 n. 11 e successive modificazioni;

L'UMAVS è ente locale dotato di personalità giuridica pubblica che opera nel territorio coincidente con quello dei Comuni;

CONSIDERATO che tale Unione in sede di start-up prevede l'associazione solo di alcuni servizi (protezione civile, trasporti e catasto) già esercitati dalla CMVSS in liquidazione nonché la gestione dei fondi ATO e dei fondi regionali per la montagna;

VISTO l'art. 34 del D Lgs 267/2000 che al 5° comma che prevede che all'Unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite e nello specifico le risorse umane e strumentali a che vengano espletate le funzioni succitate servendosi del trasferimento di parte del personale già in capo alla CMVSS in liquidazione;

PRESO ATTO che la gestione associata ha comportato il trasferimento delle risorse umane necessarie allo svolgimento dei servizi come da deliberazione della giunta dell'unione n.1 del 08.01.2016

VISTA la propria deliberazione n.14 del 27.07.2016 con la quale si approvava il regolamento per l'organizzazione amministrativa degli uffici e dei servizi;

VISTA la deliberazione della giunta n. 35 del 28.09.2016 con la quale si è proceduto alla costituzione della dotazione organica dell'Unione Montana Alta Valle Susa;

CONSIDERATO che con decorrenza 1° gennaio 2016 parte dei dipendenti della CMVSS sono stati trasferiti all'Unione come indicato nella deliberazione precedente e parte invece in comando ovvero in convenzione con l'Unione Montana Valle Susa e con l'Unione Montana dei Comuni Olimpici della Via Lattea;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. - Art. 1 comma 114.

“In caso di trasferimento di personale dal comune all'unione di comuni, le risorse già quantificate sulla base degli accordi decentrati e destinate nel precedente anno dal comune a finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse dell'unione”

CONSIDERATO che è necessario provvedere alla costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività per l'anno 2016 (ai sensi dell'Art.15 del CCNL stipulato l'1.4.1999) e rideterminato in base agli articoli 31 e 32 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei dipendenti degli Enti Locali stipulato il 22.1.2004 (quadriennio 2002/2004) in base all'Art. 4 del CCNL sottoscritto il 9.5.2006 ed inoltre in base all'art. 8 del CCNL 11.04.2008.

RICHIAMATO il CCNL stipulato in data 31.07.2009 del personale non dirigente del Comparto Regioni ed Autonomie Locali per il biennio economico 2008/2009;

RICHIAMATO il comma 2 bis dell'art. 9 del D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010 il quale dispone che il fondo, a partire dal 1.1.2013 al 31.12.2013, non potrà superare il corrispondente importo dell'anno 2010, ridotto annualmente in misura proporzionale all'eventuale avvenuta riduzione del personale in servizio;

VISTO il D.P.R. 122 del 4 settembre 2013 che ha prorogato le disposizioni dell'art. 9 comma 2bis del D.L.78/2010 convertito in l.122/2010 fino al 31 dicembre 2014;

PRESO ATTO della propria determinazione n.27 del 14.10.2016 con la quale si è costituito il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per i dipendenti unionali (ai sensi dell'Art. 15 CCNL stipulato l'1.4.1999, ed articoli 31 e 32 del CCNL sottoscritto il 22.1.2004 ed inoltre in base all'Art. 4 del CCNL 9.5.2006 e CCNL 11.04.2008) per l'anno 2016, in via provvisoria per la parte di risorse stabili;

CONSIDERATO che nel 2016 non si è avuta alcuna riduzione del personale in servizio e che pertanto il Fondo delle risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività rimane invariato rispetto agli importi stanziati dai Comuni associati nell'anno 2014 quale ultimo anno di costituzione prima dell'inizio della fase di liquidazione della Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone;

Che con deliberazione di Giunta n. 35 del 28.09.2016 è stato approvato il programma triennale 2016 /2018 del fabbisogno del personale che non prevede assunzioni per l'anno in corso;

RITENUTO di doversi costituire il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per i dipendenti unionali (ai sensi dell'Art. 15 CCNL stipulato l'1.4.1999, ed articoli 31 e 32 del CCNL sottoscritto il 22.1.2004 ed inoltre in base all'Art. 4 del CCNL 9.5.2006 e CCNL11.04.2008) per l'anno 2016, in via definitiva sia per la parte di risorse stabili che di risorse variabili ;

DANDO ATTO delle seguenti considerazioni :

Poiche' lo scioglimento delle Comunità Montane non è conseguente di una scelta autonoma dei singoli Enti ma è generata ed imposta dalla legge che ne dispone tale scioglimento e l'istituzione, nel caso delle ex comunità montane nelle unioni montane il nuovo Ente rientra, ai fini del calcolo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, nelle previsioni di cui all'articolo 15 comma 1 lettera "L" del CCNL 1 aprile 1999 che stabilisce che sono destinate al fondo: "Le somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni". In questo caso tutto il personale si porta dietro il trattamento economico accessorio in godimento (secondo l'Aran, il personale trasferito che abbia beneficiato di una progressione orizzontale con decorrenza da una data precedente a quella del trasferimento stesso, ha diritto al riconoscimento e alla conservazione del predetto beneficio anche nel nuovo Ente di destinazione). Conseguentemente, dato che nessun aumento di parte stabile può essere effettuato per le assunzioni di personale trasferito da altre amministrazioni (così come confermato dall'Aran che, in risposta ad un quesito in data 4 novembre 2002 Prot. n. 15700 5A3-2113 2, ribadisce che l'Amministrazione deve mantenere al personale trasferito tutte le voci relative al trattamento fondamentale comprese le progressioni orizzontali già attribuite nell'Ente di provenienza che per loro natura, diventano irreversibili e consolidate nel patrimonio retributivo del lavoratore), il nuovo Ente potrà individuare, come proprie risorse, quelle connesse al trattamento economico accessorio residuale di parte stabile proveniente dall'ente disciolto ed inserirle nel fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo per la successiva ripartizione e riassegnazione. Tanto risulta già costituito come da determina dirigenziale del n. 27 del 14.10.2016 per la sola parte stabile trattandosi di posizione organizzative finanziate

per posizione e risultato extra fondo in assenza di posizioni dirigenziali dell'ente; per quanto invece concerne la parte variabile del fondo da trasferire in assenza di normativa specifica ritengo la procedura da seguire nel caso in argomento e' quella che trae origine dalle disposizioni dell'articolo 33 del dec.leg.vo 267/2000, dato che lo scioglimento delle comunità montane è disposto per legge e non nell'ambito dell'autonomia amministrativa concessa alle stesse. Conseguentemente andrà applicata integralmente la clausola contrattuale prevista appositamente all'articolo 15 comma 1 lettera "l" del CCNL 1 aprile 1999, con esclusione della parte variabile del fondo che, a causa della forte variabilità nella determinazione dello stesso da parte di ogni singolo Ente, difficilmente potrebbe essere riportata integralmente nel nuovo Ente. L'accessorieta' quindi che deve essere assicurata comunque al personale in comando ed in ogni caso costituita in riferimento alla dotazione organica prevista dalla deliberazione n. 35 del 28.09.2016 con un criterio guida individuato nell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, dove si afferma che, in presenza di aumenti della dotazione organica, le risorse del fondo dello stesso art. 15, possano essere incrementate "nell'ambito delle capacità di bilancio". Il caso l'ente di nuova istituzione e' considerato come equivalente al caso dell'ente che incrementa la dotazione organica; infatti il nuovo ente deve necessariamente definire una nuova dotazione del personale. Si tratta, allora, di dare un contenuto concreto al concetto di "congruo" per stabilire l'ammontare delle risorse del fondo. Viene preso a confronto un ente di equivalente livello organizzativo (nel caso il Comune di Sauze di Cesana con identica dotazione organica ovvero due PO ed un solo dipendente), come consistenza di personale, e di ricavare, dalla analisi del fondo dell' ente stesso, un valore medio unitario delle risorse che compongono il relativo finanziamento e nel concreto molto piu' semplicemente il fondo assegnato al solo soggetto non PO moltiplicato per il personale stabilito nella nuova dotazione organica conseguente allo start up dell'Unione;

ATTESO quindi quanto sopra, presa visione del fondo equivalente del Comune di Sauze di Cesana (allegato sub B) ove e' rilevabile che la parte variabile del fondo ammonta ad € 1.347,46 (comunque composta da elementi rapportabili all'Unione quali servizi associati od associabili);

ATTESO infine che anche per il fondo art.14 nuovo CCNL 1998/2001 - Lavoro straordinario sia assumibile quanto contenuto nell'allegato sub. B (fondo equivalente del Comune di Sauze di Cesana) pari ad € 255,70;

CONSIDERATO di moltiplicare detti importi riferibili ad un solo dipendente a n. 3 dipendenti come stabilito nella nuova dotazione organica conseguente allo start up dell'Unione;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i seguenti pareri prescritti dall'art. 49 del Dlgs 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese

DELIBERA

1. Di costituire il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per i dipendenti unionali (ai sensi dell'Art. 15 CCNL stipulato l'1.4.1999, ed articoli 31 e 32 del CCNL sottoscritto il 22.1.2004 ed inoltre in base all'Art. 4 del CCNL 9.5.2006 e CCNL 11.04.2008) per l'anno 2016, in via definitiva per la parte di risorse stabili e variabili come da allegato A alla presente deliberazione;
2. Di richiamare in questo contesto tutta quanta la premessa come parte integrante e sostanziale del deliberato;
3. Di dare atto che sono stati acquisiti i pareri prescritti dall'art. 49 del Dlgs 267/2000;
4. Di trasmettere il presente provvedimento al Revisore dei Conti al fine della prescritta certificazione sulla compatibilità dei costi del ccdi con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. n. 165/2001 come modificato dall'art. 55 del D. Lgs. n. 150/2009;

5. Di dare atto che le quote relative al fondo trovano imputazione e finanziamento al capitolo 198 del corrente bilancio di previsione per € 4.042,38 in riferimento al fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per € 767,10 quale fondo art.14 nuovo CCNL 1998/2001 - Lavoro straordinario ed infine per € 3.188,64 in riferimento alla parte stabile del fondo (comparto e progressioni);
6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali, con una seconda votazione palese che da esito unanime favorevole.

IL PRESIDENTE
F.to Cotterchio Adele

IL SEGRETARIO
F.to Borodako Alessandro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sul sito web istituzionale dell'Unione Montana Alta Valle Susa nell'apposito link : ALBO PRETORIO ON LINE (art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69) per rimanervi quindici giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Oulx, 14.12.2016

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Valter RE

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 14.12.2016

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il Segretario dell'Unione

ATTESTA

- Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 D.Lgs 267/00);

Oulx, 14.12.2016

Il Segretario dell'Unione
F.to Borodako Alessandro

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs 267/00);

Il Segretario dell'Unione
Borodako Alessandro

Oulx, _____